

DICHIARAZIONI

Il credito d'imposta “vacanze” in dichiarazione dei redditi

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **bonus vacanze**, introdotto dal **D.L. 34/2020**, è fruibile, a determinate condizioni, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, e può essere utilizzato:

- nella misura dell'**80 per cento**, sotto forma di **sconto** per il pagamento di servizi prestati dal fornitore, quale struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all'iniziativa;
- nella misura del **20 per cento** come **detrazione di imposta** in sede di dichiarazione dei redditi.

In merito all'inserimento della detrazione all'interno delle dichiarazioni reddituali relative al periodo d'imposta 2020, sono stati previsti, tra le “altre detrazioni”, i **codici 3 e 4**.

In particolare, in riferimento al **modello 730/2021**, i codici trovano collocazione all'interno del rigo **“E83”**, mentre, in riferimento al **modello Redditi 2021**, i medesimi codici trovano collocazione all'interno del rigo **“RP83”**.

Il **codice 3** deve essere utilizzato dal contribuente che ha usufruito del *bonus* ed intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta, al fine di indicare il **20 per cento della spesa sostenuta**, nei limiti del credito d'imposta riconosciuto al proprio nucleo familiare, purché il credito sia stato **fruito entro il 31 dicembre 2020**.

RP83 Altre detrazioni

Codice 1 3 2 ,00

L'importo massimo della detrazione spettante è indicato nell'**applicazione IO**, resa disponibile da “PagoPA S.p.A.” ed utilizzata per effettuare la richiesta del credito.

Le informazioni relative all'importo della detrazione effettivamente spettante e dello sconto

fruito, invece, sono disponibili all'interno del **“Cassetto fiscale”** dell'utilizzatore.

Si sottolinea che, in **caso di incapienza**, la detrazione non frutta non potrà essere riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi e nemmeno chiesta a rimborso.

Diversamente, il **codice 4** deve essere utilizzato, sempre dal contribuente che ha usufruito del *bonus* ed intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta, al fine di indicare l'importo del **credito d'imposta non spettante**, totalmente o parzialmente, e che è stato **frutto sotto forma di sconto** per il pagamento del soggiorno.

Si evidenzia, infine, che una delle novità contenute negli **emendamenti approvati al “Decreto milleproroghe”** è la **proroga di altri sei mesi** della data ultima per utilizzare il *bonus*, ossia **fino al 31 dicembre 2021**.

Le **principali caratteristiche** rimarranno invece **inalterate**; ossia:

- possono fruire dell'agevolazione i nuclei familiari con **Isee fino al 40.000 euro**;
- **l'importo del bonus è modulato** secondo la numerosità del singolo nucleo familiare: 500 euro per nucleo composto da tre o più persone, 300 euro per nucleo di due persone e 150 euro per una singola persona;
- può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in **forma digitale**.